


CORTE DEI CONTI



0022902-21/06/2012-SCCLA-Y31PREV-A



Corte dei conti
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTRO
MIN. SALUTE MIN. LAVORO

Cons. Riccardo VENTRE

ALL.3

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

VISTO l'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

VISTO l'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto l'attribuzione al Presidente delle funzioni del Consiglio di Amministrazione degli Enti di cui al Decreto Legislativo 479/1994;

VISTO il decreto 10 aprile 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di nomina del Commissario straordinario dell'INAIL;

VISTO il decreto ministeriale 13 giugno 2011 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza dal 1° luglio 2011;

VISTA la determina del Commissario straordinario dell'INAIL n. 127 del 18 aprile 2012, nonché la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata determina;

VISTO che si è verificata una variazione pari al 2,7 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2011 rispetto a quella dell'anno 2010;

VISTO che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo alla rivalutazione delle rendite per l'anno 2012;

VISTO il parere della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute relativo alla rivalutazione delle rendite per l'anno 2012;

[Handwritten signature]



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	
N. 577 DEL 18 MAGGIO 2012	
IL DIRIGENTE AL DIRIGENTE	
Data: 18/05/2012	

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la Conferenza di servizi tenuta in data 18 maggio 2012 ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute per l'adozione del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in euro 57.536,00 con effetto dal 1° luglio 2012.

Art. 2

A norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 21/05/2012

IL MINISTRO